



COMUNE DI TRIESTE
AREA SVILUPPO ECONOMICO

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE
NORMATIVA**

(D.Lgs. 24.4.2001 n.170, D.G.R. 13.7.2001 n. 2334)

Approvato con deliberazione Consiliare n° 61 del 29 luglio 2004
Esecutivo dal 21 agosto 2004

Assessore all'Economia - sig. Maurizio Bucci
Coordinamento - dott. Edgardo Bussani
Elaborazione - sig.ra Marta Pividori Della Negra,

INDICE

<u>ARTICOLO 1</u> – oggetto ed indirizzi	pag. 1 - 2
<u>ARTICOLO 2</u> – definizioni	pag. 3
<u>ARTICOLO 3</u> – aree funzionali	pag. 4
<u>ARTICOLO 4</u> – distanze minime tra rivendite	pag. 5 - 6
<u>ARTICOLO 5</u> – chioschi	pag. 7
<u>ARTICOLO 6</u> - superfici di vendita	pag. 8
<u>ARTICOLO 7</u> – attività soggette ad autorizzazione	pag. 9 – 10 - 11
<u>ARTICOLO 8</u> – attività soggette a denuncia	pag. 12
<u>ARTICOLO 9</u> – attività soggette a comunicazione	pag. 13
<u>ARTICOLO 10</u> – esenzione dell'autorizzazione	pag. 14
<u>ARTICOLO 11</u> – revoca dell'autorizzazione	pag. 15
<u>ARTICOLO 12</u> – prodotti complementari	pag. 16
<u>ARTICOLO 13</u> – disposizioni comuni	pag. 17
<u>ARTICOLO 14</u> – attività istruttoria comunale	pag. 18
<u>ARTICOLO 15</u> – orari e turni	pag. 19
<u>ARTICOLO 16</u> – sanzioni	pag. 20
<u>ARTICOLO 17</u> – norma transitoria	pag. 21
<u>ARTICOLO 18</u> - entrata in vigore	pag. 22

Articolo I – OGGETTO ED INDIRIZZI

Il presente Piano è adottato sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione con D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170, ed in coordinamento con la L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. 8.8.1997 n. 27.

Il presente piano disciplina l'attività degli esercizi che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica e di seguito indicati punti esclusivi di vendita di giornali e riviste.

Per la predisposizione del Piano, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della D.G.R. 13.07.2001, n. 2334, si è provveduto:

1. alla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, della popolazione fluttuante, non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
2. alla suddivisione del territorio comunale in cinque zone funzionali;
3. alla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
4. alla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti, nelle diverse parti del territorio comunale.

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170 e dal D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, il Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste si propone di realizzare i seguenti obiettivi: articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali; incremento della diffusione di giornali e riviste, mediante agevolazione dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Fanno parte integrante del presente piano:

- l'elaborato n. 1 “Piano comunale di localizzazione P.V.E. (punti vendita esclusivi) giornali e riviste – RELAZIONE ILLUSTRATIVA”, di cui fanno parte i seguenti allegati:
 - A. planimetria scala 1:20000 indicante la suddivisione del territorio comunale in “aree funzionali” e “circoscrizioni”;
 - B. n. 2 planimetrie scala 1:10000 indicante gli elementi di P.R.G.C., le “aree funzionali”, le “circoscrizioni” e la “rete principale di viabilità” in colore bianco privo di campitura;
 - C. l'elenco delle vie per area funzionale;
 - D. l'elaborato schematico per aree funzionali relativo alle caratteristiche urbanistiche e sociali;

- E. la Relazione Generale di P.R.G.C. contenente gli obiettivi invarianti ed il programma di attuazione;
 - F. l'elenco dei servizi, delle strutture scolastiche/universitarie e delle attrezzature;
 - G. l'elenco relativo alle attività degli insediamenti industriali/artigianali in zona EZIT;
 - H. l'elenco relativo all'insediamento delle strutture ricettive.
- l'elaborato n. 2 “Piano comunale di localizzazione punti vendita esclusivi di giornali e Riviste – NORMATIVA”

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Si intende:

- a) per “**punti vendita esclusivi**”, quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, in questi vanno inclusi tutti gli esercizi che, ai sensi della previgente Legge Regionale n. 17/81 e del Decr. Ass. 200/84, erano autorizzati a tale vendita generale, anche congiuntamente ad altre attività (cosiddette rivendite promiscue).
- b) per “**autorizzazione stagionale**”, il titolo che autorizza l’attività di vendita di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 0170 per un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio. L’autorizzazione stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.
- c) per “**attività temporanea**”, l’attività di vendita di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 0170 per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell’anno. Per la stessa resta ferma comunque la disciplina generale.
- d) per “**vendita tramite distributori automatici**”, quella che avviene tramite distributori automatici non connessi ad una rivendita esistente.
- e) per “**commercio su aree pubbliche**”, la vendita esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma itinerante, sia con posteggio fisso.

Articolo 3 – AREE FUNZIONALI

Il territorio comunale è suddiviso in cinque aree funzionali qualificate come:

- **Area A**
Centro Urbano
Città Nuova - Barriera Nuova - S.Vito - Città Vecchia
(= circoscrizione amministrativa n° 4)
- **Area B**
Area intermedia tra centro e periferia
Barriera Vecchia - San Giacomo
(= circoscrizione amministrativa n° 5)
- **Area C**
Area periferica
Roiano – Gretta - Barcola - Cologna - Scorccola, - S.Giovanni - Chiadino - Rozzol, Valmaura - Borgo S.Sergio - Servola - Chiarbola
(= circoscrizioni amministrative n° 3, n° 6, n° 7)
- **Area D**
Area all'interno di strutture scolastiche e universitarie.
- **Area E**
Area montana e rurale
Altipiano Ovest, Altipiano Est
(= circoscrizioni amministrative n° 1 e 2)

Articolo 4 - DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2001, n. 2334 e sentiti gli organismi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 0170, le distanze minime intercorrenti tra i punti esclusivi di vendita di giornali e riviste sono determinate nel seguente modo:

Area	Definizione area	N° e denominazione circoscrizioni dell'area	Motivo dell'evento	Distanze minime di rispetto
A	Centro Urbano	<u>Circoscrizione n. 4</u> - Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito, Città Vecchia	Nuova	100 metri
			Trasferimento	25 metri
B	Area intermedia tra centro e periferia	<u>Circoscrizione n. 5</u> - Barriera Vecchia, San Giacomo	Nuova e trasferimento	200 metri
C	Area periferica	<u>Circoscrizione n. 3</u> - Roiano, Gretta, Barcola, Cologna, Scorcola <u>Circoscrizione n. 6</u> - San Giovanni, Chiadino, Rozzol <u>Circoscrizione n. 7</u> - Valmaura, Borgo San Sergio, Servola, Chiarbola	Nuova e trasferimento	400 metri
D	Area interna a strutture scolastiche/universitarie		Nuova e trasferimento	nessun limite
E	Area montana e rurale	<u>Circoscrizione n. 1</u> - Altipiano Ovest <u>Circoscrizione n. 2</u> - Altipiano Est	Nuova e trasferimento	100 metri

I presenti parametri relativi alle distanze minime tra le rivendite esclusive si applicano sia per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi sia per il trasferimento dei punti vendita esclusivi in altro sito. Nelle aree “**B**” , “**C**” ed “**E**” qualora il trasferimento sia dovuto a cause di forza maggiore la distanza da osservarsi da altre rivendite esclusive è di mt. 25.

Le distanze minime tra le rivendite esclusive sono misurate in linea d'aria.

Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada, le distanze stabilite per l'apertura di nuovi punti vendita possono essere ridotte nella misura del 30%.

Nei casi in cui due rivendite di giornali e riviste esclusive si trovino in aree diverse, la distanza minima tra esse intercorrente è in ogni caso pari a ml. 400.

Articolo 5 – CHIOSCHI

Nei casi in cui l'apertura di un nuovo punto vendita esclusivo od il trasferimento di ubicazione di un punto vendita esclusivo esistente avvenga in chiosco installato su suolo pubblico la collocazione del chiosco medesimo dovrà rispettare le vigenti disposizioni del Codice della Strada, ovvero non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

Articolo 6 - SUPERFICI DI VENDITA

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, il limite minimo di superficie d'esposizione per l'attività di vendita di quotidiani e periodici, sia in chiosco che in edificio, è stabilita, sia in senso orizzontale che verticale, in mq. 10.

La validità dell'autorizzazione è strettamente condizionata all'effettiva sussistenza, anche per il futuro, delle superfici di vendita previste dal Piano, eccettuati i casi in cui l'attività di vendita sia esercitata, al momento dell'entrata in vigore del Piano, su una superficie minore di quella minima prescritta.

Articolo 7 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

1. *Nuova apertura e trasferimento, in altra area funzionale, dell'ubicazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, su suolo privato o pubblico.*

L'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4 e delle superfici di cui all'art. 6. Qualora l'autorizzazione venga richiesta per attività da svolgersi in chiosco posto su suolo pubblico o privato l'installazione dello stesso dovrà rispettare anche le vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

2. *Trasferimento nella stessa area funzionale, dell'ubicazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, su suolo privato o pubblico.*

L'autorizzazione viene sempre rilasciata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 4 e delle superfici di cui all'art. 6. Qualora l'autorizzazione venga richiesta per attività da svolgersi in chiosco posto su suolo pubblico o privato l'installazione dello stesso dovrà rispettare anche le vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

3. *Nuove attività in forma ambulante, sia itinerante che con posteggio.*

L'autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma esclusivamente itinerante, sia con posteggio fisso, può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4, e previa concessione di suolo pubblico mediante individuazione di posteggio su area mercatale, nel caso di attività esercitata su posteggio.

La violazione in merito all'obbligo delle distanze costituisce esercizio dell'attività fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione.

In merito al commercio su aree pubbliche per quanto non disciplinato dal D.L.vo 170/01 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2334/01 trova applicazione la disciplina contenuta nella L.R. 4.6.1999 n. 14 e nel Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 100 dd. 20.11.2000.

4. Apertura di attività stagionale dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, per un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.

L’autorizzazione per attività stagionale può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall’art. 4 e delle superfici di cui all’art. 6. Qualora l’autorizzazione venga richiesta per attività da svolgersi in chiosco posto su suolo pubblico o privato l’installazione dello stesso dovrà rispettare anche le vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

5. Proroga della sospensione o dell’attivazione dell’attività di vendita di giornali e riviste.

L’operatore commerciale può chiedere l’autorizzazione alla proroga della sospensione dell’attività o dell’attivazione del punto vendita esclusivo, se necessario protrarre la sospensione o l’attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili allo stesso, previa richiesta – con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi – al Comune anche per più di una volta ma per periodi non superiori a 6 mesi.

6. Ampliamento/riduzione della superficie di vendita.

Se l’intervento riguarda un chiosco posizionato su area pubblica, deve essere effettuato subordinatamente al rilascio della concessione di suolo pubblico per tutta l’area ampliata/ridotta, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

Se l’intervento riguarda un locale, l’ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia - urbanistica, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all’art. 6.

7. Installazione e trasferimento della localizzazione di distributori automatici.

Qualora la vendita di giornali e riviste a mezzo distributori non venga effettuata in connessione con un’attività di vendita già autorizzata, l’autorizzazione per l’installazione o il trasferimento di distributori automatici di giornali e riviste può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall’art. 4 e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di

natura urbanistico - edilizia, delle norme del Codice della strada e previa concessione di suolo pubblico.

8. *Apertura di attività temporanea su area pubblica o privata.*

Al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, con esclusione della chiusura programmata per ferie, di una rivendita esclusiva, l'autorizzazione per l'apertura di un'attività temporanea, esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, può essere rilasciata:

- se svolta su *area pubblica*, subordinatamente al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4 e dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6, previo ottenimento della concessione del posteggio, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada e fatta salva inoltre la disciplina contenuta nella L.R. 4.6.1999 n. 14 e nel Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 100 dd. 20.11.2000.
- se svolta su *area privata*, nel rispetto delle normative edilizio - urbanistiche, delle distanze di cui all'art. 4 e dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6.

Articolo 8 - ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività i seguenti casi:

1. *Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi.*

Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima;

2. *Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto.*

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, la denuncia preventiva è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione ed alla cessazione della medesima il proprietario dell'azienda deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda medesima, la denuncia preventiva entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima.

3. *Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte.*

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera b) e comma 2 della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni e salvo proroga secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 2, della legge medesima

Articolo 9 - ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:

I. *Sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni.*

La sospensione, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 8/99. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30 giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini che svolgono analogo servizio;

2. *Attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 12.*

L'attivazione è soggetta ad apposita comunicazione nella quale dovrà inoltre venir indicata un'apposita superficie di vendita, in aggiunta alla superficie minima prevista dall'art. 6.

3. *Riattivazione della rivendita dopo la sospensione dell'attività.*

All'atto della riapertura della rivendita dopo un periodo di sospensione dell'attività va presentata apposita comunicazione.

4. *Variazioni di legale rappresentante, sede legale, compagine sociale.*

Ogni variazione va debitamente comunicata allegando copia degli atti a comprova e nel caso di variazione di legale rappresentante o dei soci di dichiarazione resa da quest'ultimi in relazione al possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

5. *Variazioni di residenza*

Ogni variazione di residenza del titolare dell'autorizzazione va debitamente comunicata.

Articolo 10 – ESENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, quali ad es., ospedali o case di riposo, Università.

Articolo II - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, degli indirizzi programmatici di cui all'art. I della D.G.R. 13 Luglio 2001, n. 2334 e della L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione viene revocata o la denuncia inizio attività perde la sua efficacia qualora:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 7;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'azienda, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 7;
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 7;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 della L.R. 8/99, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attività di vendita;

Articolo 12 - PRODOTTI COMPLEMENTARI

Secondo gli usi locali i punti di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva hanno titolo a esercitare la vendita dei seguenti prodotti complementari:

1. cartoline, biglietti augurali e similari;
2. libri;
3. pastigliaggi da banco;
4. articoli ricordo della città;
5. adesivi e similari;
6. pellicole fotografiche e similari;
7. batterie;
8. videocassette, audiocassette, dischi e similari, purché con contenuti di tipo editoriale;
9. penne matite e bloc notes;
10. fazzoletti di carta.

La vendita di prodotti complementari viene esercitata in deroga alle disposizioni previste dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita di prodotti complementari è incompatibile con la vendita al minuto dei settori merceologici disciplinati dalla L.R. 8/99, che può essere attivata purché nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge medesima.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI COMUNI

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi che effettuano la rivendita;
- b) Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi esclusivi che effettuano la vendita;
- c) I punti di vendita esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) È comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 14 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda, se completa, ovvero dalla data di ricezione della documentazione presentata a completamento della domanda.

Articolo 15 – ORARI E TURNI

Gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti vendita esclusivi, nonché le relative deroghe, saranno determinate con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 5 del D.G.R. n. 2334/01.

Articolo 16 – SANZIONI

Nel caso di violazione delle norme del presente piano l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 8 del 19.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni nonché per quanto concerne la vendita di giornali e riviste su area pubblica quelle previste dalla L.R. n. 14 dd. 04.06.1999 e successive modifiche.

La violazione delle disposizioni previste in relazione alle distanze minime ed alle superfici minime del presente piano, è punita con una sanzione amministrativa da Euro 1.600 a Euro 10.000.

Articolo 17 – NORMA TRANSITORIA

I punti vendita esclusivi esistenti che svolgono l'attività in chioschi situati su suolo pubblico, che non sono in linea con le vigenti norme del Codice della Strada, il quale prevede un'occupazione del marciapiedi non superiore a metà della loro larghezza e l'obbligo di lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m., dovranno regolarizzare la loro posizione entro cinque anni dell'entrata in vigore del presente piano pena la revoca della concessione medesima.

Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE

I Criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.